







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo 7 Modena

Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena

Tel. 059/352184 – fax 059/345956

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360

6030360

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: moic846002@pec.istruzione.it

http://www.ic7modena.edu.it

Vedi segnatura di protocollo Albo

Sito web

Ai docenti e al personale ATA

Alle famiglie

Agli utenti, operatori, soggetti esterni all'istituzione

scolastica

Oggetto:

Certificazione verde, c.d. "Greenpass" in ambito scolastico. Legge di conversione nr. 133/2021, entrata in vigore 2/10/2011. Sintesi contenuti.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione fornisce informazione relativamente al possesso e obbligo di esibizione del cosiddetto Greenpass, di cui al Decreto Legge 122/2021, ora convertito in Legge nr. 133/2021, con alcune modifiche.

- 1) La legge di conversione 133/2021 (d'ora in poi L. 133/2021), conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID19 per tutto il personale scolastico.
- 2) La L. 133/2021 modifica la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle sanzioni amministrative in caso di mancato possesso di valida certificazione. L'art. 9-ter recita "è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato". La sospensione dalla retribuzione è immediata. A decorrere dal quinto giorno, il rapporto di lavoro è sospeso dal dirigente scolastico, fino al conseguimento della condizione del possesso della certificazione "e alla scadenza del contratto che non supera i quindici giorni". Dunque la previsione della durata della sospensione dal rapporto di lavoro è condizionata da: il possesso della certificazione verde e la durata del contratto conferito al personale che sostituisce la persona assente (la cui durata non può essere superiore a 15gg.), e dunque il rientro del personale "sospeso" può avvenire solo con possesso e esibizione della certificazione verde e alla conclusione del rapporto di lavoro con il supplente.
- 3) Non è più prevista la sanzione amministrativa (da E. 400 a E. 1000) a carico del personale scolastico.
- 4) Per i soggetti diversi dal personale scolastico: la L. 133/2021 conferma l'obbligo del possesso e il





campione").

dovere di esibizione della certificazione verde per chiunque accede alle strutture dell'istituzione scolastica, compresi i familiari degli alunni. La violazione dell'obbligo da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, D.L. 25/3/2020 nr. 19, ovvero il pagamento di una somma tra 400 e 1000 euro.

Qualora l'accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, è previsto che la sanzioni si applichi non al lavoratore bensì al datore di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti al controllo della certificazione verde (il Dirigente Scolastico può eseguire il controllo "a

- L'accertamento della violenza è di competenza del dirigente scolastico e responsabili delle istituzioni scolastiche, l'irrogazione è di competenza del Prefetto.
- 5) Sono esclusi dagli obblighi di possesso i bambini, alunni e studenti e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
- 6) Controllo della certificazione verde: concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedono alla struttura scolastico con esclusione degli alunni e dei soggetti esenti. La verifica per il personale scolastico avviene tramite apposita piattaforma, come definito dai DPCM 17 e 10 giugno 2021.
 - Per i soggetti esterni all'istituzione scolastica, i collaboratori scolastici dei singoli plessi, appositamente delegati dal dirigente scolastico, eseguono il controllo con l'apposita applicazione "VerificaC19".
- 7) Nel caso in cui la certificazione verde non sia stata generata in formato cartaceo o digitale, è previsto che l'obbligo sia comunque assolto da parte dell'interessato tramite esibizione di un certificato rilasciato da struttura sanitaria o esercente della professione sanitaria che ha eseguito il vaccino, o dal medico di medicina generale, attestante una delle condizioni di cui all'art. 9 comma 2 del DL 52/2021 (vaccinazione; test molecolare effettuato da autorità sanitarie o operatori sanitari; test antigenico rapido effettuato da autorità sanitaria o operatore sanitario).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)

